IN.

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7495 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

400

Data pubblicazione: 26/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 8151-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORT'OGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

e leccimente domiciliato in ROMA, VIA carriero, presso lo studio degli avvocati Manageria. Che unitamente a se medesimo lo rappresentano e difendono

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 123/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 10/01/2017;

Lea Helen.

837

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 8151/17

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell'IRAP per il periodo 2007-2009.

L'ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli art. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero erroneamente ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione, benché avessero accertato lo svolgimento dell'attività professionale da parte del contribuente in tre distinti studi, oltre che l'impiego di beni strumentali per un elevato ammontare (€ 170.000,00, di cui € 100.000,00 solo per arredi), quand'anche le ingenti spese andassero confrontate con ingenti introiti.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente istanza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, seppur, a volte, l'utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze, non è circostanza che possa far ritenere sussistente "l'autonoma organizzazione" ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico – in una vicenda già esaminata - riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale autonoma (Cass. ordd. n. 25238/16, 16369/17 – non massimate -), tuttavia, con l'utilizzo di tre studi propri, come nel caso di specie, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività (Cass. ord. n. 16369/17; conf. nel caso di due o più studi, Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; 22852/16, 22103/16, v. anche Cass.n. 7630/17, resa inter partes ed anche Cass. 26651/16, 22878/14, 2967/14).

Nel caso di specie, in punto di fatto, i giudici d'appello non hanno approfondito il carattere prevalentemente abitativo o professionale di due dei tre studi utilizzati dal professionista, indagine che è demandata al giudice del rinvio.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 24.1.2018 ()

Alex